



ORDINE DEGLI AVVOCATI
BARI

9 FEBBRAIO 2021 DELIBERAZIONE N. 9

Revoche patrocinio ed effetti su decreto di liquidazione

Il Consiglio, udita la relazione

premessso

- che non sussiste alcuna immedesimazione concettuale tra i due momenti, ossia di revoca del beneficio e di liquidazione operata dal giudice;
- che, una volta che il provvedimento giudiziale di liquidazione sia stato emesso, e dunque la liquidazione sia intervenuta a favore del soggetto legittimato a ricevere sulla base di un titolo esecutivo inoppugnabile, questa risulta CONSOLIDATA e non più suscettibile di revoca o modifica;
- che il Ministero, nella nota interlocutoria con la Dirigenza locale, OMISSIS, fa presente che occorre informare il Capo dell'Ufficio che ha adottato tale provvedimento e che occorre verificare se vi sono margini per la composizione in ambito locale;
- che questo Consiglio ha già affrontato in passato analoga interlocuzione con il Tribunale, il cui Presidente condivideva l'orientamento espresso dal Consiglio e su riportato.

Tanto premesso

dà mandato al Presidente affinché interloquisca con il Presidente di Corte d'Appello al fine di tentare la composizione in ambito locale della vicenda.



ORDINE DEGLI AVVOCATI
BARI

9 FEBBRAIO 2021 DELIBERAZIONE N. 10

Sulla questione del DURC richiesto agli avvocati da parte degli Enti pubblici

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari, nella seduta del 09 febbraio 2021,

c o n s i d e r a t o

- che, di recente sono pervenute all'attenzione di questo Consiglio segnalazioni in ordine al comportamento posto in essere da alcuni Enti pubblici che subordinano la liquidazione dei compensi professionali già maturati dagli Avvocati alla produzione e consegna del DURC (inteso quale certificazione sostitutiva della regolarità contributiva);

r i t e n u t o

- che, il Durc è il documento che attesta la regolarità contributiva del datore di lavoro e che viene rilasciato online dall'I.N.P.S. o dall'I.N.A.I.L.;

- che tale documento è rilasciabile al professionista nel solo caso in cui abbia assunto dipendenti;

- che il documento unico di regolarità contributiva è obbligatorio esclusivamente per opere, lavori, servizi e forniture legati a un appalto. Non sono invece compresi nell'ambito di applicazione le attività professionali rese dagli avvocati. L'Avvocato non è tenuto ad esibire il DURC nemmeno nel caso in cui il committente sia la Pubblica Amministrazione, poiché non rientra fra le categorie a cui si applica l'obbligo previsto per gli appalti pubblici;

- che anche la cassa Forense ha precisato che l'Avvocato non è tenuto ad esibire il DURC in base alla normativa vigente, che esclude le prestazioni intellettuali.
- che, in questo senso, si è sempre espresso anche il Consiglio nazionale Forense, secondo cui «l'obbligo di esibizione – e di acquisizione – del DURC è limitato alla materia dei contratti pubblici di opere, lavori, servizi e forniture ed è pertanto relativo ai rapporti tra pubbliche amministrazioni e imprese che ricadano nell'ambito di applicazione della normativa in tema di contratti pubblici» (parere del 17 luglio 2015, n. 69) e non riguarda altre fattispecie, come ad esempio quella della parcella di un avvocato a un Ente pubblico;
- che tale indirizzo è stato ribadito anche in un parere del dicembre 2018, in cui si precisa: “Il documento unico di regolarità contributiva (d'ora in poi DURC) è previsto e disciplinato dall'art. 2, comma 2, del D. L. n. 210/2002, e richiamato, nella materia dei contratti pubblici, dal D. Lgs. n. 163/06 (Cd. Codice dei contratti pubblici), in particolare con riferimento ai requisiti necessari per partecipare a gare finalizzate all'affidamento di appalti commissionati da enti pubblici e di ottenere, in caso di aggiudicazione ed esecuzione del contratto, i relativi pagamenti. In materia sono poi intervenuti gli artt. 31 del D.L. n. 69/13 e 4 del D.L. n. 34/2014, relativi rispettivamente all'introduzione della possibilità di acquisizione d'ufficio del DURC da parte delle stazioni appaltanti, e di semplificazione dei relativi oneri amministrativi. Dall'esame della normativa di riferimento, si evince che l'obbligo di esibizione – e di acquisizione – del DURC è limitato alla materia dei contratti pubblici di opere, lavori, servizi e forniture ed è pertanto relativo ai rapporti tra pubbliche amministrazioni e imprese che ricadano nell'ambito di applicazione della normativa in tema di contratti pubblici. Al di fuori di tali previsioni – e dunque, nel caso sottoposto all'esame di questa Commissione – non è ipotizzabile la sussistenza di tale obbligo.”
- che appare evidente che nel caso di liquidazione dei compensi da effettuarsi ad opera di Enti pubblici, l'Avvocato non è obbligato ad esibire o acquisire alcun DURC.

INVITA

- gli Enti pubblici a non richiedere e/o subordinare la liquidazione dei compensi professionali già maturati dagli Avvocati, alla produzione e consegna del DURC.

Si comunichi a tutti gli enti pubblici del circondario, newsletter agli iscritti e pubblicazione sul sito.

Approvato all'unanimità.



ORDINE DEGLI AVVOCATI
BARI

9 FEBBRAIO 2021

DELIBERAZIONE N. 10/bis

Tamponi molecolari e rimborsi

Omissis

Nella giornata odierna si è provveduto al rinnovo della convenzione con il laboratorio Scotti che proroga i test fino al 30.6.2021.

omissis